



*Ispettorato Territoriale del Lavoro  
di VENEZIA  
Direzione*

## **IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VENEZIA**

- **VISTO** il primo comma dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 342, che attribuisce agli Ispettorati territoriali del lavoro (già Direzioni Provinciali del Lavoro) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;
- **VISTA** la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – DG dei Rapporti di Lavoro – Div. V n. 25157/70/DOC del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
- **VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – DG dei Rapporti di Lavoro – Div. V n. 5/25620/70/FAC del 18 marzo 1997 inerente i compiti delle già Direzioni Provinciali del Lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 D.P.R. 18 aprile 1994, n.342;
- **VISTA** la precedente Determinazione prot. 36619 del 29/12/2020 con la quale si determinavano i nuovi importi delle tariffe di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Venezia per il periodo 01/01/2021- 31/12/2021;
- **CONSIDERATA** la scadenza della validità delle tariffe minime determinate con riferimento all'anno 2021 per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Venezia;
- **CONSIDERATO** l'accordo di rinnovo per la parte economica del Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione sottoscritto dalle parti stipulanti in data 18 maggio 2021;
- **CONSULTATI** i componenti del Tavolo dell'Osservatorio Provinciale Cooperative della Provincia di Venezia ed analizzata la proposta formulata dalla sottocommissione analisi costo del lavoro;
- **VALUTATA** la percentuale di incremento apportata dai costi fissi di impresa al di sotto dei quali non è ipotizzabile che una cooperativa possa operare nel mercato in chiave "economica" se non ponendo in essere comportamenti che possono costituire indici da attenzionare sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di regolarità dei rapporti di lavoro e di tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro, della regolarità fiscale, assicurativa e contributiva;
- **VALUTATA** la necessità di differenziare gli importi in considerazione della diversa incidenza del costo del lavoro nelle lavorazioni su terraferma rispetto a quelle effettuate in Venezia Centro Storico e laguna;
- **RITENUTO** che l'attuale incertezza della generale situazione socioeconomica rende inopportuna una determinazione delle tariffe per un periodo superiore ad anni uno;

## DETERMINA

gli importi orari delle tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Venezia, come di seguito dettagliato, a valere  
**dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**

### A) Per le operazioni svolte in terraferma

- 1) per ogni prestazione pari a 1 ora di lavoro (quota/ora): **€20,76**
- 2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche e operative standard: quota/ora di **€ 30,90**

### B) Per le operazioni svolte nel territorio di Venezia Centro storico e Laguna

- 1) per ogni prestazione pari a 1 ora di lavoro: (quota/ora): **€24,71**
- 2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche e operative standard: quota/ora di **€ 34,85**

### Maggiorazioni

Le tariffe concordate aziendali in applicazione del presente Decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:

- 50% per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22.00 alle 06.00 del giorno successivo;
- 30% per lavoro notturno in turni avvicendati;
- 30% per lavoro svolto di sabato;
- 50% per lavoro festivo;
- 100% per lavoro svolto dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo a Natale, Capodanno, Pasqua e 1° Maggio.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

Venezia, 21 dicembre 2021

f.to Il Capo dell'ispettorato Territoriale del Lavoro  
Dr. Francesco Bortolan

L'originale della presente con firma autografa è depositata agli atti presso questo Ufficio